



PROVINCIA DI ASTI

Medaglia d'oro al valor militare

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

N. delibera 60 del 08/07/2022

Oggetto: LINEE GUIDA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI DI PATROCINIO LEGALE - APPROVAZIONE

Nell’anno duemilaventidue addì 08 del mese di Luglio alle ore 12:15, in modalità telematica, il Vice Presidente della Provincia Davide Massaglia, con l’assistenza del Segretario Generale Morra Paolo, ha adottato la seguente deliberazione:

IL VICE PRESIDENTE

Richiamato l’Art. 17 dello Statuto dell’Ente ad oggetto “Rappresentanza in giudizio” che prevede quanto segue:

- “1. I Dirigenti, nell'esercizio delle funzioni assegnate, rappresentano in giudizio la Provincia.*
- 2. Nei limiti delle materie e degli adempimenti di propria competenza, salvo diverso provvedimento motivato del Presidente della Provincia, i dirigenti hanno il potere di promuovere, resistere e rinunciare alle liti, di conciliare, di transigere e di costituirsi in giudizio conferendo il mandato ad agire al titolare del Servizio Avvocatura e Contenzioso.*
- 3. Il titolare del Servizio Avvocatura e Contenzioso per comprovati motivi legati all'eccessivo carico di lavoro, alla necessità di acquisire ulteriori elementi di conoscenza e valutazione nonché per ragioni di carattere deontologico, può richiedere che il mandato venga conferito congiuntamente ovvero esclusivamente ad un legale esterno.*
- 4. Nei casi di controversie relative a materie di competenza di altri organi, la rappresentanza in giudizio è attribuita al Presidente della Provincia”.*

Considerato che:

- per la tutela dei propri diritti, ragioni ed interessi, l’Ente è obbligato a resistere o promuovere giudizi in materia civile, penale, amministrativa e tributaria comprese eventuali costituzioni di parte civile nei processi penali in cui è parte offesa;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da DAVIDE MASSAGLIA, PAOLO ORESTE MORRA.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- la rappresentanza in giudizio è infatti un diritto irrinunciabile della Pubblica Amministrazione e la Provincia per assicurare i propri diritti ed interessi deve poter disporre di patrocinio legale, assistenza e difesa nelle controversie che si instaurano tra l'Ente e soggetti terzi;
- la struttura organizzativa della Provincia è sprovvista di un'Avvocatura interna;
- la macrostruttura organizzativa dell'Ente, approvata con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 8 del 13.2.2020 è articolata in sette servizi tra i quali il servizio Supporto amministrativo, comprendente l'Ufficio Patrocinio e Supporto legale, la cui attività è esternalizzata e/o convenzionata con altri enti totalmente o parzialmente;

Richiamati:

- la Delibera del Presidente n. 28 del 4.4.2018 ad oggetto "Affidamento incarichi legali – Adozione Linee di Indirizzo", con la quale si è provveduto a disciplinare le modalità ed i criteri per il conferimento da parte dell'Amministrazione provinciale degli incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni all'Amministrazione;
- la Determinazione Dirigenziale n. 807 del 9.4.2018 con la quale è stato approvato l'avviso pubblico con lo schema di domanda redatto secondo le linee guida approvate dalla Delibera del Presidente n. 28/2018;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1373 del 15.06.2018 di approvazione dell'Elenco degli Avvocati idonei e disponibili ad accettare incarichi di patrocinio legale da parte della Provincia di Asti;

Rilevato che detto Elenco ha validità di anni quattro ed è scaduto in data 30.6.2022;

Dato atto che:

- Con l'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.) che ha recepito le direttive comunitarie in materia di appalti del 2014, è stata superata la previgente distinzione tra il conferimento del singolo incarico di patrocinio legale e l'attività di assistenza e consulenza giuridica;
- L'attuale quadro normativo ha recepito la nozione comunitaria di appalto, più ampia della nozione italiana desunta dal codice civile, ed ogni attività professionale legale in favore delle pubbliche amministrazioni è ricondotta nel concetto generale di appalto di servizio legale;
- L'art. 17, comma 1, lett. d), n. 1 e n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, rubricato "*Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi*", stabilisce, in sintesi, che le disposizioni del Codice degli Appalti non si applicano alle concessioni di servizi concernenti le prestazioni di consulenza legale preparatorie ad un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo potenziale;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da **DAVIDE MASSAGLIA, PAOLO ORESTE MORRA.**

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Richiamato l'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 a norma del quale l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione oggettiva del predetto codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Considerato che, con riferimento alla nuova disciplina relativa ai servizi legali, sopra riportata, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato la deliberazione n. 907 del 24.10.2018 – Linee Guida n. 12 - *“Affidamento di servizi legali”*, che al punto 3 – Procedure da seguire per l'affidamento dei servizi in parola, prevede che *“Anche per l'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17 del Codice, gli operatori economici a cui richiedere preventivi per una valutazione comparativa possono essere selezionati da elenchi previamente costituiti dall'amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta oggetto di adeguata pubblicità e pubblicati sul proprio sito istituzionale, così da restringere tra essi il confronto concorrenziale al momento dell'affidamento”*.

Richiamato il parere n. 2017 del 3/8/2018, reso dal Consiglio di Stato sulle linee guida ANAC in materia di servizi legali,

Tenuto conto dei recenti orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale precisa, tra le altre, che *“... quanto ai servizi legali e di consulenza [...], l'esclusione trova ragione nel fatto che si tratta di prestazioni fornite da un avvocato che si inseriscono nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato medesimo e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza. Infine, i servizi legali connessi, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri non sono comparabili, per le loro caratteristiche oggettive, agli altri servizi inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/24 UE”*;

Dato atto che, quanto alle modalità pratiche attraverso cui dare attuazione ai richiamati principi di cui all'art. 4 del D.lgs. 50/2016 ed in linea con i chiarimenti forniti, sugli affidamenti dei contratti esclusi, dalla Commissione europea, l'ANAC ammette espressamente che le amministrazioni aggiudicatrici possano prevedere di applicare sistemi di qualificazione, ovvero «la redazione di un elenco di operatori qualificati, mediante una procedura trasparente e aperta, oggetto di adeguata pubblicità» da cui selezionare, su una base non discriminatoria, gli operatori che saranno invitati a presentare offerta, così da semplificare e velocizzare tale selezione;

Valutato pertanto di continuare a conferire per ogni controversia in cui la Provincia è parte incarichi di patrocinio legale a professionisti legali esterni, al fine di garantire un'adeguata difesa dell'Ente avanti a tutte le Autorità giurisdizionali di ogni ordine e grado e in diverse circoscrizioni territoriali;

Vista la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi espressa dal Responsabile del Procedimento Dott. Paolo Morra;

Visto il parere tecnico favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.8.2000 e s.m.i. dal Dirigente del Servizio Affari Generali sotto il profilo della regolarità tecnica;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi sulla situazione finanziaria dell'Ente;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 e s.m.i. dal Dirigente del Servizio Finanziario sotto il profilo della regolarità contabile;

Visto l'art. 48 del D.lgs 18/08/2000, n. 267 recante il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Provincia;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in parte premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare le “Linee guida per l’affidamento degli incarichi esterni di patrocinio legale”, che comprende il modello di foglio condizioni per l’affidamento degli incarichi ai professionisti, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante;
2. di dare atto che le presenti Linee guida sostituiscono le precedenti approvate con Delibera del Presidente n. 28 del 4.4.2018;
3. di dare atto che con successivi provvedimenti del Dirigente competente saranno assunte le necessarie Determinazioni in ordine alle procedure per la formazione dell’Elenco di cui alle predette Linee di Indirizzo, nonché ogni altro provvedimento necessario e conseguente;
4. di indicare che nelle more dell’effettivo aggiornamento con atto formale dell’Elenco degli Avvocati idonei per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale, continua ad applicarsi l’Elenco approvato con la Deliberazione del Presidente n. 28 del 4.4.2018 sopra citata;
5. di provvedere all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, previsti dal d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale della provincia - Sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Disposizioni generali – Atti generali – Regolamenti ed altri atti generali;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, considerata l’urgenza di anticipare gli effetti dell’atto in attesa dei tempi tecnici per l’esecutività della delibera.

Letto confermato e sottoscritto

IL VICE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
(Davide Massaglia)
FIRMATO DIGITALMENTE

SEGRETARIO GENERALE
(Morra Paolo)
FIRMATO DIGITALMENTE



PROVINCIA DI ASTI

Medaglia d'oro al valor militare

**Servizio Supporto Amministrativo
Ufficio Patrocinio e Supporto Legale**

Proposta di deliberazione del Presidente N. 63 del 04/07/2022

**Oggetto: LINEE GUIDA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI DI
PATROCINIO LEGALE - APPROVAZIONE**

DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

Visti l’art. 6 bis della Legge 241/90, gli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13, l’art. 6 del Codice di comportamento della Provincia di Asti e l’art. 42 del D.Lgs. 50 del 18/4/2016,

Si dichiara l’insussistenza di conflitto di interessi propri e nei confronti dei destinatari della proposta di deliberazione sopra indicata.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Asti, 05/07/2022

**IL SEGRETARIO GENERALE
(Paolo Oreste Morra)
FIRMATO DIGITALMENTE**



PROVINCIA DI ASTI

Medaglia d'oro al valor militare

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA
UFFICIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

VISTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA RAGIONERIA

Proposta di deliberazione del Presidente N. 63 del 04/07/2022

Oggetto: LINEE GUIDA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI DI PATROCINIO LEGALE - APPROVAZIONE

Si esprime parere FAVOREVOLE

Asti, 05/07/2022

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
(Monferini Elena)
FIRMATO DIGITALMENTE



PROVINCIA DI ASTI

Medaglia d'oro al valor militare

SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Proposta di deliberazione del Presidente N. 63 del 04/07/2022

Oggetto: LINEE GUIDA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI DI PATROCINIO LEGALE - APPROVAZIONE

Si esprime parere FAVOREVOLE

Asti, 07/07/2022

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO
(Marengo Angelo)
FIRMATO DIGITALMENTE



PROVINCIA DI ASTI

Medaglia d'oro al valor militare

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERA DEL PRESIDENTE N.RO 60 DEL 08/07/2022

Oggetto: LINEE GUIDA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI DI PATROCINIO LEGALE - APPROVAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia per 15 giorni consecutivi dal 15/07/2022 e diventerà esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi di legge.

Asti, 15/07/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
(Paolo Oreste Morra)
FIRMATO DIGITALMENTE



**PROVINCIA
DI ASTI**

Medaglia d'Oro al Valor Militare

SERVIZIO LEGALE

FOGLIO CONDIZIONI

PER CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE (CIG_____) PER
CAUSA AVANTI _____ PER _____.

PREMESSO

che con determinazione dirigenziale n. _____ del _____, è stato affidato il patrocinio legale in oggetto a _____ del foro di _____, di seguito indicato come “Professionista”,

ART. 1 – NATURA E OGGETTO DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE

L’attività professionale ha per oggetto l’assistenza, la rappresentanza ed il patrocinio legale in favore della Provincia di Asti (compresi i pareri e le consulenze relativi alla presente causa come indicato al successivo articolo 2), la cui costituzione è stata autorizzata con determinazione dirigenziale n. _____ del _____, nel giudizio innanzi a_____. L’incarico è stato affidato con la determinazione dirigenziale sopra citata e l’impegno di spesa è stato assunto con D.D. n. _____ del _____.

ART. 2 – SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE

Il Professionista assicurerà la rappresentanza processuale, l’assistenza e la difesa dell’Ente mediante apposito mandato *ad litem* conferito dal Dirigente competente per materia della lite, autorizzato a costituirsi in giudizio in nome dell’Ente con la predetta determinazione ai sensi dell’art. 17 dello Statuto della Provincia di Asti.

L'attività professionale comprende anche l'eventuale assistenza e predisposizione di atti di transazione della controversia, **ivi compresi negoziazioni, conciliazioni e mediazioni**, nonché dei pareri che si rendessero necessari relativamente al presente giudizio, compresi quelli sull'opportunità e sui motivi di eventuali impugnazioni; in tal caso la Provincia di Asti resta tuttavia libera di determinarsi autonomamente in merito al parere fornito.

Il Professionista si impegna a:

- comunicare all'Amministrazione Provinciale, prima del deposito in giudizio di atti difensivi, la linea difensiva ipotizzata e successivamente a trasmetterle gli atti predisposti e depositati nonché i provvedimenti resi in corso di causa, tenendola informata sull'andamento del procedimento in questione;
- informare, su richiesta dell'Ente, l'Amministrazione circa l'andamento della causa con previsione prognostica dell'esito del giudizio. Dette informazioni sono necessarie all'Ente in sede di redazione dei documenti previsionali e consuntivi ed in particolare per la determinazione dell'ammontare del fondo rischi contenzioso ex art. 5, comma 2, lett. h) dell'allegato 4/2 di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011 che dovrà essere calibrato sulla base di una valutazione prognostica dell'esito del giudizio e non sul valore della controversia;
- assicurare la propria disponibilità ad effettuare, se necessario e richiesto dall'Ente, incontri presso la sede dell'Ente stesso;
- fornire parere scritto, in caso di richiesta, ai fini dell'opportunità/convenienza all'eventuale proposizione in appello o ricorso in Cassazione o comunque in generale impugnazione ai provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- predisporre e, allo scopo, fornire parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale, se ritenuto utile e vantaggioso per l'Ente;
- avviare le azioni di recupero delle somme eventualmente liquidate in sentenza in favore della

Provincia di Asti, trasmettendo a quest'ultima, nell'eventualità di mancato recupero, tutto quanto occorre per il recupero coattivo (secondo le modalità dell'iscrizione a ruolo).

Il Professionista, nell'adempimento di questo patrocinio legale, potrà avvalersi, qualora necessario:

- di un domiciliatario, che individuerà e pagherà direttamente, indicando la relativa spesa nel compenso forfettario, secondo quanto previsto al successivo art. 4;
- di consulente/i tecnico/i secondo quanto stabilito al successivo art. 5.

La Provincia di Asti si impegna a mettere a disposizione del Professionista la documentazione necessaria per lo svolgimento del patrocinio legale in oggetto.

Il Professionista dichiara, altresì, che non ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'assunzione del patrocinio in questione.

Il Professionista si impegna a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro la Provincia di Asti per tutta la durata del presente incarico.

ART. 3 – DURATA

Il Professionista si impegna a patrocinare la Provincia nel contenzioso indicato all'art. 1 del presente atto fino al termine del giudizio, salvo eventuali casi di revoca o di dismissione del mandato, debitamente motivati.

ART. 4 – COMPENSO

In caso di liquidazione delle spese legali in sentenza a carico delle controparti o definite a carico delle controparti in sede di diversa conclusione della causa e da queste controparti pagate direttamente al Professionista, la Provincia di Asti nulla avrà da corrispondergli a titolo di compenso professionale, salvo che l'importo liquidato in sentenza sia inferiore all'importo pattuito e sotto indicato; in tal caso la Provincia sarà tenuta a corrispondere al Professionista la sola eventuale differenza tra quanto liquidato in sentenza e quanto pattuito.

Diversamente, in caso di mancata liquidazione a carico delle controparti o in caso di mancato pagamento da parte delle controparti medesime, nonostante richiesto, il corrispettivo massimo dovuto dalla Provincia di Asti al Professionista sarà pari ad **Euro** _____ (**somma comprensiva di IVA e di CPA al lordo della ritenuta d'acconto e di eventuali spese di domiciliazione**), da intendersi per l'intera procedura, come da proposta di compenso professionale presentata dallo stesso professionista acquisito al prot. gen. n. _____ del _____.

Per qualunque ragione il patrocinio legale in questione non venisse svolto fino al termine del giudizio, il predetto compenso professionale massimo verrà proporzionalmente ridotto e limitato all'attività effettivamente svolta, che dovrà essere dettagliata in parcella.

Al Professionista saranno pertanto rimborsate le eventuali spese sostenute per:

- eventuale pagamento contributo unificato, notificazione e registrazione sentenza, e comunque ogni spesa necessaria per legge ai fini del presente patrocinio legale;
- consulente/i tecnico/i di parte, qualora in corso di causa abbia dovuto farvi ricorso, secondo quanto successivamente stabilito al seguente articolo 5.

La Provincia di Asti non è tenuto a rimborsare tali spese qualora siano state direttamente rimborsate al professionista dalla controparte tenuta.

La Provincia di Asti, qualora richiesto dal Professionista, si impegna a corrispondergli un acconto sul compenso pattuito, di norma non superiore al 30% dello stesso, che verrà restituito alla Provincia di Asti nel caso in cui il compenso fosse posto a carico e pagato dalla controparte soccombente.

Il Professionista assume l'obbligo di rappresentare preventivamente e per iscritto con apposita richiesta l'insorgere di motivi che determinano la necessità inderogabile di una variazione in aumento del preventivo di spesa; in mancanza di detta richiesta e soprattutto di espressa accettazione da parte dell'Ente nessuna maggiore pretesa potrà essere vantata dal Professionista.

Il compenso al Professionista, se posto a carico dell'Ente, verrà liquidato dopo il deposito della sentenza

nella cancelleria dell'organo giudicante, verificata la regolarità contributiva del Professionista, previa presentazione della fattura elettronica, da pagarsi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa fattura, che dovrà essere inviata per mezzo del Sistema di Interscambio (Codice Univoco Ufficio UF 064 W), indicando sulla fattura la determinazione dirigenziale di affidamento ed il codice **CIG**.

_____.

**ART. 4 BIS – COMPENSO PER EVENTUALI AFFIDAMENTI DI PATROCINIO LEGALE PER
POSSIBILI ULTERIORI GRADI DI GIUDIZIO**

Il Professionista si impegna, qualora gli fosse affidato anche il patrocinio legale dell'Ente per eventuali ulteriori gradi di giudizio relativamente al contenzioso in oggetto, a richiedere, un compenso professionale che non superi di oltre il 20% quello proposto per il presente grado di giudizio.

Per il resto trova applicazione quanto previsto dal precedente art. 4.

ART. 5 – CONSULENZE TECNICHE DI PARTE

Eventuali incarichi di consulenza tecnica di parte saranno affidati e liquidati dalla Provincia, eventualmente d'intesa con il legale incaricato anche ai fini della esatta individuazione della professionalità occorrente.

ART. 6 – ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

Il Professionista dispone di polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale, i cui riferimenti sono riportati nella lettera di accettazione dell'incarico.

Il Professionista si impegna a mantenere questa copertura assicurativa o altra analoga per tutta la durata dell'attività professionale in questione, comunicando tempestivamente alla Provincia di Asti ogni variazione della stessa.

ART. 7 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Professionista si impegna ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento della Provincia di Asti, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i

poteri della Giunta n. 14/2014 e pubblicato sul sito istituzionale del Provincia di Asti nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla voce “Atti Generali”, oltre a quelli di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62 - “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato su G.U.R.I., serie generale, n. 129 del 4.6.2013.

La mancata osservanza dei predetti obblighi di condotta, previamente e motivatamente contestata al Professionista, comporterà la risoluzione del presente contratto ed il risarcimento dei danni.

In ogni caso, qualora questo contratto fosse risolto, il Professionista sarà comunque tenuto a svolgere con specifica diligenza e correttezza il presente servizio fino alla sua sostituzione con nuovo Professionista e da quel momento gli sarà revocato il mandato *ad litem* a suo tempo conferitogli dal Dirigente competente per materia.

Il compenso del Professionista sarà limitato agli atti e agli adempimenti compiuti fino alla revoca del mandato.

ART. 8 – NORME FINALI

La sottoscrizione del presente atto equivale ad accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento del patrocinio legale in oggetto.

Il presente atto vale sino alla conclusione del patrocinio legale con la stesso affidato con facoltà di disdetta per ciascuna delle parti.

La Provincia ha facoltà di revocare, in qualsiasi momento, l’incarico conferito previa comunicazione scritta inviata via pec, con obbligo di rimborsare le spese documentate fino a quel momento sostenute nonché di corrispondere il compenso per l’attività fino a quel momento espletata, nei limiti di cui all’art. 4.

Il Professionista ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese documentate fino a quel momento sostenute ed al pagamento del compenso per l’attività svolta fino alla data della rinuncia, sempre nei limiti di cui all’art. 4.

Per quanto non previsto dal presente atto le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie

dell'Ordinamento Professionale degli Avvocati ed alle altre disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 9 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Asti.

Nel caso le parti intendano avvalersi del procedimento di mediazione, la domanda di mediazione dovrà essere proposta innanzi ad un organismo di mediazione con sede legale in Piemonte e sede operativa nella provincia di Asti.

ART. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il titolare del trattamento è la Provincia di Asti, Piazza Alfieri 33, 14100 Asti: tel 0141 433211, email urp@provincia.asti.it, Posta Elettronica Certificata provincia.asti@cert.provincia.asti.it

La Provincia di Asti ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, che gli interessati possono contattare via mail all'indirizzo dpo@provincia.asti.it o scrivendo al Responsabile per la Protezione dei Dati presso la Provincia di Asti, Piazza Alfieri 33, 14100 Asti.

I dati personali sono trattati nei limiti di quanto ciò sia strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali ed in particolare per le seguenti finalità: affidamento di incarico di patrocinio.

I dati personali sono trattati in modalità cartacea e digitale nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti.

ART. 11 – TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Il Professionista ha l'obbligo di porre in essere tutti gli adempimenti, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente atto, ai sensi dell'art. 3 L. 13/08/2010, n. 136.

A tal proposito, dovrà comunicare al Provincia di Asti gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, accesso presso una Banca o presso la società Poste Italiane s.p.a. entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente convenzione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad

operare su di esso. Il professionista si impegna inoltre a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Tutti i pagamenti relativi al patrocinio legale oggetto di questo atto devono pertanto essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 L. 136/2010 il presente contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie ad essa afferenti venissero eseguite senza avvalersi di conti correnti dedicati aperti presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a. e del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PROFESSIONISTA

Avv. _____

(firmato digitalmente)

LINEE GUIDA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI DI PATROCINIO LEGALE.

Art. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti Linee Guida indicano, vista l’esclusione dalla applicazione del codice degli appalti di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità:

- le modalità ed i criteri per il conferimento da parte dell’Amministrazione Provinciale degli incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni all’Amministrazione;
- le principali condizioni giuridiche ed economiche dell’incarico.

2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dall’Amministrazione Provinciale in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale (negoziazioni, conciliazioni, mediazioni), sia innanzi a tutte le autorità giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio anche esecutivi e di ottemperanza.

Art. 2 - ISTITUZIONE DELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI PATROCINATORI DELLA PROVINCIA

1. È istituito un nuovo elenco dei professionisti Avvocati, singoli o associati, ovvero società di professionisti, disponibili ed idonei ad ottenere l’affidamento degli incarichi di patrocinio legale di cui all’art. 1.

2. L’elenco potrà essere suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per materia del contenzioso:

1. Contenzioso amministrativo
2. Diritto civile
3. Infortunistica - risarcimento danni ex artt. 2043 e 2051 c.c.
4. Contenzioso penale
5. Contenzioso tributario
6. Diritto dell’Ambiente
7. Contenzioso di lavoro e assimilabile per materia e/o per rito (es. opposizioni ad ordinanze ingiunzione per sanzioni amministrative ex art. 22 Legge 689/81), con particolare riferimento al pubblico impiego.
8. Privacy e trattamento dei dati personali.

Il richiedente dovrà avere comprovata professionalità ed esperienza nella/e materia/e per cui chiede l'iscrizione e potrà indicare per la sezione Diritto Civile il possesso di eventuale specializzazione in Recupero Crediti e per la sezione Diritto Amministrativo il possesso di eventuale specializzazione in Appalti e Contratti Pubblici e Procedure Espropriative.

3. L'inserimento nell'Elenco avviene su richiesta del professionista da presentarsi secondo le modalità indicate all'art. 4, a seguito di Avviso reso pubblico nelle forme ritenute più idonee in ragione della natura dell'Avviso stesso (Pubblicazione sull'albo pretorio e sul sito internet istituzionale, comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Asti ecc.).

4. I nominativi dei richiedenti idonei sono inseriti nell'Elenco in ordine strettamente alfabetico; l'inserimento nello stesso non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito.

5. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo successivo, l'inserimento nell'Elenco è condizione necessaria per l'affidamento degli "incarichi", ed è subordinato all'esito positivo dell'esame della completezza della domanda presentata, ed all'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale previsti dalla legge (in particolare all'art. 80 del D.lgs. 50/2016).

6. In considerazione della rilevanza degli interessi pubblici in questione e della delicatezza del servizio in oggetto, l'inserimento nell'elenco costituirà un punto di riferimento non esaustivo, né vincolante ai fini dell'affidamento dei patrocini, restando comunque l'Amministrazione libera di rivolgersi di volta in volta a legale non compreso nell'Elenco.

7. Qualora venga impugnata una sentenza favorevole alla Provincia o la Provincia impugni una sentenza a sé sfavorevole, l'incarico potrà essere affidato allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti salvo che non abbia i requisiti per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori.

8. L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000.

9. L'Elenco, formato e tenuto dal Dirigente dell'Ufficio Legale ha validità di anni quattro a decorrere dalla sua approvazione con determina dirigenziale. Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, previo esame delle nuove istanze pervenute.

Art. 3 - REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO

1. Possono essere inseriti nell'Elenco gli Avvocati regolarmente iscritti al relativo Albo professionale, in qualsiasi circoscrizione del territorio italiano, da almeno 2 (due) anni, che si trovino nelle condizioni generali previste dalla legge per contrarre con la pubblica amministrazione.
2. Non possono essere inseriti nell'Elenco coloro che abbiano in corso al momento dell'iscrizione, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, lite pendente nei confronti della Provincia di Asti.

ART. 4 - MODALITA' DI INSERIMENTO NELL'ELENCO

1. Il professionista interessato ad essere inserito nell'Elenco dovrà presentare apposita domanda nei termini e secondo le modalità specificati nel relativo Avviso pubblico approvato dal Dirigente del Servizio Legale.
2. La domanda dovrà contenere le informazioni relative ai dati personali e professionali ed inoltre le dichiarazioni attestanti la capacità di contrattare con l'Amministrazione.
3. Alla domanda dovrà essere allegato *curriculum* professionale.
4. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione si dovranno riferire a ciascun componente.

Art. 5 - TENUTA DELL'ELENCO

1. La formazione e la tenuta dell'Elenco sono demandati al Dirigente dell'Ufficio Legale che cura tutti i procedimenti amministrativi connessi alla gestione dell'Elenco ed adotta i relativi provvedimenti.
2. A seguito della pubblicazione dell'Avviso, il Dirigente di detto Ufficio, terminata l'istruttoria delle domande pervenute, approva l'Elenco con apposito provvedimento.
3. I professionisti inseriti nell'elenco sono tenuti ad aggiornare tempestivamente i dati relativi al proprio *curriculum professionale*, ivi compresa l'eventuale assunzione di incarichi avverso la Provincia di Asti.

Art. 6 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO

1. Il Dirigente competente per materia - cui spetta ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Provinciale la rappresentanza in giudizio dell'Ente, salvo diverso provvedimento del Presidente – con propria determinazione stabilisce di promuovere, resistere e rinunciare alle liti, di conciliare, di transigere e di costituirsi in giudizio e richiede al Dirigente dell'Ufficio Legale di procedere, ai sensi delle presenti linee guida, alla scelta degli Avvocati da interpellare.

Il Dirigente competente per materia, sulla base dei nominativi indicati dal Dirigente dell'Ufficio Legale, procede alla nomina dell'Avvocato cui intende affidare l'incarico di patrocinio e domanda

all'Ufficio Legale l'assunzione del necessario impegno di spesa ed il perfezionamento dell'incarico con la sottoscrizione di apposito foglio condizioni.

2. Il Dirigente competente potrà procedere a conferimenti diretti, previa adeguata motivazione nell'atto di affidamento o nella determina a contrarre qualora ciò sia ritenuto necessario in relazione all'urgenza di procedere o nei casi di evidente consequenzialità e complementarità con altri incarichi espletati precedentemente.

Ai Professionisti verranno richiesti preventivi che dovranno essere compilati facendo riferimento ai valori medi tabellari dello scaglione di riferimento di cui al Decreto Ministeriale in vigore al momento dell'approvazione del presente atto. Ai professionisti interpellati sarà richiesto di indicare il ribasso percentuale applicato su detti parametri. Nei preventivi dovrà essere altresì già indicata l'eventuale necessità di domiciliazione e la quantificazione di diritti ed onorari di domiciliazione che verranno anticipati dal legale incaricato e successivamente esposti nella fattura da inviarsi all'Ente nei limiti di quanto previsto nel preventivo.

3. La scelta degli Avvocati da interpellare, di norma da tre a cinque, sarà effettuata procedendo all'individuazione dei Professionisti nell'ambito di quelli iscritti nell'elenco e con i seguenti criteri:

- materia sulla quale verte l'incarico da affidare;
- specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico (anche tramite valutazione circa il possesso di pregresse documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento), valutata in relazione all'importanza del giudizio;
- foro di competenza della causa;
- principio di Rotazione degli iscritti all'Elenco con il limite massimo di non più di cinque incarichi all'anno;
- incarichi e/o collaborazioni con altri Enti pubblici nelle stesse materie.

4. La selezione del legale incaricato tra quelli interpellati sarà rimesso alla valutazione del dirigente competente per materia che terrà conto in ordine di importanza:

- dell'importo offerto;
- pregresse, analoghe e documentate esperienze;
- modalità di esenzione proposte.

5. Di norma non possono essere affidati incarichi congiunti a più Avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto; in tal caso l'atto dovrà essere adeguatamente motivato in ordine a tale esigenza e sarà considerato quale unico ai fini del compenso.

6. Nel caso in cui l'Ente abbia stipulato Polizza per la Responsabilità civile verso terzi (patrimonio e danni) e/o Polizza per la Tutela Legale, in forze delle quali le spese degli incarichi legali e peritali conferiti dalla Provincia siano oggetto di apposita garanzia, per il conferimento degli incarichi non si applicano le presenti linee guida ma le disposizioni previste dalle condizioni di polizza.

Art. 7 – COMPENSO

1. Nelle ipotesi in cui, per le ragioni di cui sopra, l'Amministrazione proceda a conferimenti diretti, il compenso sarà determinato sulla base della normativa vigente previo accordo con il Professionista.
2. Nelle ipotesi in cui l'Amministrazione proceda alla consultazione di più professionisti, il compenso riconosciuto al professionista nominato sarà quello indicato nel preventivo dallo stesso trasmesso.
3. In nessun caso il compenso potrà essere superiore ai Parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense come indicato all'articolo precedente.
4. Le parcelle saranno liquidate previa verifica della regolarità contributiva in capo al Professionista.
5. I professionisti incaricati sono tenuti all'osservanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Art. 8 - CONDIZIONI DEL CONTRATTO DI PATROCINIO

1. Le principali condizioni di incarico sono riportate nel foglio condizioni che il professionista dovrà sottoscrivere all'atto dell'incarico secondo lo schema tipo allegato alle presenti linee guida **(All. A)**.

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro la Provincia, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice Deontologico forense.

2. Il contratto dovrà prevedere, in particolare, quanto segue:
 - L'indicazione del giudizio per il quale è conferito l'incarico con l'individuazione del valore della causa;
 - Il corrispettivo del contratto determinato ai sensi dell'art. 7.
 - obbligo di osservanza, per quanto compatibile, del Codice di comportamento approvato dalla Provincia di Asti con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 14 del 23.11.2014,

pubblicato sul sito della Provincia, la cui inosservanza sarà causa di risoluzione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del citato codice.

3. Nel contratto saranno inoltre previste le seguenti condizioni relative al corrispettivo da liquidare al professionista:

- qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto previsto contrattualmente; in questo caso, l'avvocato incaricato dovrà curare l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata. Verranno comunque riconosciuti al legale gli oneri di precetto e le eventuali spese legali liquidate in sede di esecuzione qualora recuperate dall'Ente. Le spese vive necessarie all'esecuzione restano a carico dell'Ente (es. spese di rilascio formula esecutiva; notifica del precetto, contributo unificato).

Se i compensi liquidati in giudizio saranno superiori a quelli pattuiti (somma comprensiva di spese di domiciliamento, IVA e di CPA al lordo della ritenuta d'acconto) la parte eccedente sarà di spettanza del professionista una volta recuperata nell'interesse dell'Ente.

- Per qualunque ragione il patrocinio legale in questione non venisse svolto fino al termine del giudizio, il compenso professionale dovuto verrà ridotto e limitato all'attività effettivamente svolta, che dovrà essere dettagliata in parcella. Il compenso verrà quantificato applicando la percentuale di ribasso offerta in sede di preventivo all'importo dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense previsti per ciascuna fase del giudizio.

Al Professionista saranno rimborsate, o anticipate su richiesta, le eventuali spese sostenute per:

- eventuale pagamento contributo unificato, notificazione e registrazione sentenza, e comunque ogni spesa necessaria per legge ai fini del presente patrocinio legale.

Si precisa che gli eventuali incarichi di consulenza tecnica saranno affidati e liquidati dall'Ente, eventualmente d'intesa con il legale incaricato anche ai fini della esatta individuazione della professionalità occorrente

La Provincia di Asti non è tenuta a rimborsare tali spese qualora siano state direttamente rimborsate al professionista dalla controparte tenuta.

- Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.

- La Provincia di Asti, qualora richiesto dal Professionista, si impegna a corrispondergli un acconto sul compenso pattuito, di norma non superiore al 30% dello stesso, che verrà restituito alla Provincia di Asti nel caso in cui il compenso fosse posto a carico e pagato dalla controparte soccombente.

- Termini e condizioni di pagamento del corrispettivo, e durata dell'incarico.

Art. 9 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Sono cause di cancellazione dall'elenco, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, oltre il venir meno dei requisiti per l'iscrizione, anche:

- la rinuncia o interruzione ingiustificata all'incarico di patrocinio legale affidato;
- l'inadempimento totale o parziale del mandato di patrocinio legale ricevuto;
- altre gravi inadempienze, anche di natura deontologica.

Art. 10 - PUBBLICITA'

Ad avvenuta approvazione, il nuovo elenco verrà pubblicato all'Albo Pretorio telematico dell'Ente per quindici giorni consecutivi nonché sul sito istituzionale della Provincia di Asti nella sezione dedicata alla Trasparenza.

Art. 11 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti Linee Guida si rinvia alla normativa vigente in materia ed al codice di deontologia forense.

ALLEGATO A: modello foglio condizioni per l'affidamento degli incarichi ai professionisti